**CORTE DI CASSAZIONE**

**Sentenza 02 luglio 2014, n. 15030**

**Svolgimento del processo**

A seguito di notifica di avvisi di rettifica iva relativi agli anni 1993,1994 e 1995,la società (...) srl proponeva tre ricorsi, poi riuniti davanti alla Commissione tributaria provinciale di Bergamo che li accoglieva ed annullava gli atti impositivi.

Ciò nonostante in data 21/2/2001 veniva notificata alla (...) srl cartella di pagamento di lire 12.720-000, emessa dalla (...) spa avente ad oggetto le sanzioni pecuniarie del 30% dell'importo di cui all'omesso versamento del 50% dell'imposta accertata di cui ai suddetti avvisi di rettifica IVA, ex art. 13 D.L.gs 471/97 che assoggetta a sanzione amministrativa del 30% ogni importo non versato alla prescritta scadenza.

A seguito di ricorso della contribuente la CTP di Bergamo annullava la cartella esattoriale relativa alle sanzioni pecuniarie ritenendo non applicabili le sanzioni ai sensi del d.lgs 546/92 e l'Agenzia delle Entrate Ufficio di Bergamo proponeva appello davanti alla Commissione tributaria regionale della Lombardia sostenendo che la sanzione del 30% non doveva essere collegata all'esito del contenzioso. La CTR della Lombardia rigettava il ricorso e confermava la sentenza impugnata di primo grado.

Avverso la sentenza n. 74/2007 della Commissione Tributaria regionale della Lombardia ha proposto ricorso per cassazione l'Agenzia delle Entrate con due motivi, ha resistito la E.D. srl con controricorso.

**Motivi della decisione**

1. Con il primo motivo di ricorso la ricorrente Agenzia delle Entrate denuncia violazione e falsa applicazione dell'art.3 comma 2 D.L.gs 472/1997 in relazione all'art. 13 D.L.gs 471/1997 e 360 comma 1 nr. 3 cpc perché la CTR ha ritenuto di applicare il principio del favor rei di cui all'art. 3 DLgs 472/97 e quindi di non applicare la sanzione del 30% in caso di omesso versamento della metà dell'imposta richiesta anche in caso di ricorso avverso l'atto impositivo, poiché il nuovo DLgs 193/2001, in vigore dal 9/6/2001, aveva ricollegato l'obbligo di pagamento di una quota dell'imposta, anche in caso di ricorso, solo a seguito di iscrizione a ruolo.

Infatti secondo la ricorrente Agenzia per le somme dovute prima della riforma continua ad applicarsi la normativa precedente e le sanzioni di cui all'art. 13 e ciò in quanto le modifiche apportate dal DLgs 193/2001 hanno riguardato solo l'introduzione dell'iscrizione a ruolo dell'imposta da versare a titolo provvisorio in pendenza di ricorso anche per l'IVA, in luogo del pagamento della stessa direttamente da parte del ricorrente, mentre nessuna modifica o abrogazione ha interessato la norma sanzionatoria applicata dall'Ufficio ovvero l'art. 13 DLgs 471/97.

2. Con il secondo motivo di ricorso la ricorrente Agenzia delle Entrate denuncia omessa motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio ex art. 360 1 comma nr. 5 cpc perché la CTR non ha motivato in ordine alla abrogazione della norma sanzionatoria di cui all'art. 13 tuttora in vigore.

3. Il ricorso è fondato e deve essere accolto. L'estensione alla materia dell'IVA delle previsioni già vigenti in materia di imposte dirette ha posticipato al momento dell'iscrizione a ruolo delle imposte richieste l'obbligo di versare preventivamente una quota anche in caso di impugnazione e tale diversa regolamentazione ha inevitabilmente coinvolto anche il conseguente assetto sanzionatorio e l'onere di pagamento della sanzione pari al 30% della quota del dovuto, in caso di mancato versamento preventivo del 50% del dovuto.

4. Appare opportuno precisare che secondo la giurisprudenza di questa Corte, Sez. 5, Sentenza n. 9540 del 29/04/2011 (Rv. 618008)Presidente: Adamo M. Estensore: D.V. Relatore: D. V. P.M. S. F. (Diff.) "In tema di IVA, l’omissione o il ritardo del pagamento dell'imposta in pendenza del giudizio risulta sanzionato dall'art. 13 del d.lgs 18 dicembre 1997 n. 471, fino al 9 giugno 2001, momento in cui i commi dal secondo al quinto dell’art. 60 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, che rendevano possibile tale ipotesi di riscossione, sono stati abrogati dall'art. 37 del d.lgs 26 febbraio 1999, n. 46, come modificato dall’art. 2 del d.lgs n. 27 aprile 2001, n. 193. Tale ultima normativa, limitandosi a regolare in modo diverso le sole condizioni per la riscossione dell’imposta (richiedendo, in particolare, come nuovo presupposto l'iscrizione a ruolo), non ha modificato la disciplina sanzionatoria né tantomeno previsto un'ipotesi di "abolitio criminis" e non incide, quindi, sui comportamenti commessi in precedenza.

Per quanto sopra, il ricorso proposto deve essere accolto. La sentenza deve essere cassata senza rinvio e la causa può essere decisa nel merito ex art. 384 cpc non richiedendo ulteriori accertamenti in punto di fatto, con rigetto del ricorso introduttivo.

Ricorrono giusti motivi per compensare fra le parti le spese dei gradi del giudizio di merito, stante l'evolversi della vicenda processuale, mentre le spese del giudizio di legittimità vanno poste a carico della società contribuente.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso principale,decidendo nel merito rigetta il ricorso introduttivo e condanna E.D. srl al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano in € 2.800,00 oltre spese prenotate a debito.